



CITTÀ DI CARPI

Settore Ambiente

Via Peruzzi, 2

41012 Carpi (MO)

Tel. 059-649081

Fax 059-649152

e-mail: ambiente@carpidiem.it

Carpi, 24 maggio 2010

ALBO PRETORIO

N. 412 R.P. PUBBLICATO ALL'ALBO
dal 26-05-2010 al 10-06-2010

Il Messo Notif



Il Segretario Gen.

Prot. Gen. n° 26037 del 26-05-10

Oggetto: Rondine, Balestruccio e Rondone - Divieto di distruzione dei nidi.
Ordinanza

IL SINDACO

Vista la Direttiva "Uccelli" n. 79/409/CEE e ss.mm.ii., concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici", recepita dall'Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE e ss.mm.ii., relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, concernente attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79 e ratificata dall'Italia con legge n. 503 del 05/08/81;

Considerato che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*) e Rondone (*Apus apus*) sono specie protette su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che:

- dette specie sono in via di rarefazione e che, in quanto specie insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche e altri e che studi scientifici citano la capacità di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per coppia nella stagione riproduttiva;
- BirdLife International, un'associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC).

Evidenziata la necessità quindi di intervenire per la loro salvaguardia, come testimoniato anche dai risultati del "Progetto Rondine Euring" promosso su scala continentale e coordinato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

C:\Documents and Settings\wooddiari\Desktop\Ordinanza carpi.doc



CITTÀ DI CARPI

ORDINA

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone;
2. a chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione;
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 30 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione del Settore Ambiente e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali, da installare con il supporto tecnico di esperti appartenenti ad organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna;
4. l'eventuale installazione di dissuasori per colombi in prossimità dei nidi di cui al punto 1 dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dissuasori meccanici (a rete, a spillo, a filo): è consentita esclusivamente l'installazione di dissuasori privi di parti acuminate o taglienti; il posizionamento dovrà avvenire alla distanza più elevata possibile dai nidi e non dovrà impedire in alcun modo l'accessibilità agli stessi;
 - b) dissuasori elettrici: è consentita esclusivamente l'installazione di dissuasori con corrente a bassa intensità e, comunque, tale da non provocare rischi per la vita dei volatili; il posizionamento dovrà avvenire alla distanza più elevata possibile dai nidi.

STABILISCE

- che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa in materia di maltrattamento animali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni violazione accertata;
- che qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni della presente ordinanza, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, al trasgressore sarà notificata apposita disposizione in tal senso a firma del Dirigente responsabile del Settore Ambiente;

INCARICA

la Polizia Municipale e gli altri organi di controllo secondo la legislazione vigente, di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data di compiuta pubblicazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla medesima data.

IL SINDACO

Enrico Campedelli